



**Camfin S.p.A.**

**Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013**

**Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni.**

## CAMFIN

Società per Azioni

Sede in Milano - Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25

Capitale sociale Euro 286.931.948,94 i.v.

Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00795290154

**Relazione illustrativa redatta dagli Amministratori ai sensi dell'art 72, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni.**

\* \* \* \* \*

**Modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale; introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola Transitoria). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.**

### **1. Le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto Sociale**

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato anche in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto della Società.

Preliminarmente, è opportuno ricordare in questa sede che lo scorso 14 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, ha adottato alcune modifiche al testo statutario per provvedere al suo adeguamento a disposizioni normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 giugno 2012 n. 91 (cd. "**Decreto Correttivo**" *shareholders rights*) che ha introdotto correttivi al d.lgs. 27/2010 in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. In particolare, lo statuto è stato modificato prevedendo che le assemblee degli azionisti si debbano tenere solamente in unica convocazione (in precedenza il Consiglio era delegato a operare, per ciascuna assemblea, la scelta tra unica e plurime convocazioni).

Le modifiche statutarie proposte all'odierna assemblea riguardano, in particolare, l'adeguamento del testo dello Statuto Sociale alla disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo delle società quotate (legge n. 120 del 12 luglio 2011 e relativa regolamentazione Consob).

Inoltre, sono proposti adeguamenti al testo dello Statuto Sociale per tenere conto delle modifiche all'art. 126-bis del d.lgs 58/98 ("**TUF**") apportate dal citato Decreto Correttivo, che ha introdotto il diritto - per gli azionisti che rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale - di presentare proprie proposte di deliberazione su

materie già all'ordine del giorno dell'assemblea in aggiunta alla possibilità di chiedere - nei casi previsti dalla legge - l'integrazione delle materie da trattare in assemblea, già ora prevista in Statuto.

Per quanto riguarda l'equilibrio tra i generi si evidenzia che la legge n. 120 del 12 luglio 2011 ha introdotto le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate, stabilendo che dette società debbano garantire, per almeno tre mandati consecutivi<sup>1</sup>, il rispetto di un criterio di riparto relativo alla composizione degli organi sociali. Il genere meno rappresentato deve, infatti, "ottenere" almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci eletti.

Il Legislatore, tuttavia, ha stabilito che al primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della citata legge (a partire, dunque, dal 12 agosto 2012), la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto degli Amministratori e dei Sindaci eletti.

In particolare, ai sensi dei "nuovi" articoli 147-ter, comma 1-ter<sup>2</sup> e 148, comma 1-bis<sup>3</sup> del TUF e dell'art. 144-undecies<sup>4</sup> del Regolamento adottato dalla Consob con

---

<sup>1</sup> Per quanto riguarda Camfin S.p.A. si segnala che l'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data 22 aprile 2011 per tre esercizi, scade con l'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Il Collegio Sindacale, nominato invece l'11 maggio 2012 per tre esercizi, scade con l'Assemblea degli azionisti che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

<sup>2</sup> Testo articolo 147-ter, comma 1-ter TUF: "Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

<sup>3</sup> Testo articolo 148, comma 1-bis TUF: "L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma".

<sup>4</sup> Testo articolo 144-undecies 1. del Regolamento Emittenti: " 1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), gli statuti devono disciplinare le modalità di formazione delle liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci nonché i casi di sostituzione degli stessi in corso di mandato, al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi. La legge n. 120/2011 ha, inoltre, definito un articolato e progressivo sistema sanzionatorio là dove la composizione dell'organo sociale risultante dall'elezione non rispetti il previsto criterio di riparto.

I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio le modifiche sopra indicate con riferimento ai singoli articoli dello Statuto Sociale.

### **Articolo 9 (Assemblea)**

Per le ragioni già in precedenza illustrate, in linea con quanto disposto dall'art. 126-bis del TUF, si propone di riformulare gli ultimi tre commi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale con inserimento della previsione secondo la quale i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale hanno diritto (oltre alla possibilità già prevista di chiedere, a norma di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare) anche di presentare proprie proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

### **Articolo 12 (Amministrazione)**

Le modifiche proposte all'articolo 12 sono volte esclusivamente ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi. E' inserita al comma 6 la previsione per effetto della quale nelle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere presente un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, secondo quanto verrà specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Il rinvio all'avviso di convocazione appare opportuno al fine di evitare di introdurre nello Statuto sociale clausole eccessivamente complesse per assicurare il rispetto dei criteri di riparto (un quinto al primo mandato e un terzo nei due successivi rinnovi) previsti dalla Legge 120/2011 nonché per evitare successive modifiche al testo statutario nel caso di variazione della disciplina che regola la materia.

Sono introdotti, inoltre, i "nuovi" commi 10 e 11 al fine di prevedere idonei criteri suppletivi che consentano di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'interno del Consiglio di Amministrazione. Qualora, infatti, l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo richiesto di Amministratori

---

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. "

appartenenti al genere meno rappresentato, è stabilito un meccanismo progressivo di sostituzione automatica. In particolare, è previsto che “il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l’ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato”.

I successivi tre commi sono conseguentemente integrati prevedendo che, là dove l’assemblea ovvero il Consiglio di Amministrazione (in caso di cooptazione) debbano provvedere alla nomina di Amministratori senza seguire il procedimento del voto di lista, deve essere in ogni caso rispettato l’equilibrio tra i generi all’interno del Consiglio di Amministrazione. In tali casi, infatti, è previsto si debba procedere in modo che gli Amministratori (o l’Amministratore) eletti assicurino l’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente.

#### **Articolo 20 (Collegio Sindacale) e nuovo Articolo 24 (Clausola Transitoria)**

Anche le modifiche proposte all’articolo 20 sono volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

Tali modifiche consentono il rispetto della citata normativa non solo in sede di rinnovo del Collegio Sindacale ma, anche nel caso sia necessario operare sostituzioni in corso di mandato.

Si propone, pertanto, di modificare il comma 1 dell’articolo 20 aumentando da due a tre il numero dei Sindaci Supplenti, così da articolare meccanismi di subentro idonei a garantire il rispetto dell’equilibrio tra i generi.

E’proposta, inoltre, l’adozione di una norma transitoria al fine di disciplinare l’applicazione della modifica di cui sopra con l’introduzione del nuovo articolo 24 (Clausola Transitoria).

Ulteriori modifiche proposte riguardano le indicazioni che i soci dovranno seguire per la presentazione delle liste al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio tra i generi.

In particolare è inserita la seguente nuova previsione al comma 11 in linea con la regolamentazione emanata in materia da Consob “nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti”.

Al comma 13, sulla base della sopra indicata proposta di aumentare il numero dei Sindaci supplenti da due a tre, si propone di prevedere che due Sindaci supplenti siano tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

È altresì proposta l'introduzione di un "nuovo" comma 15 al fine di prevedere idonei criteri suppletivi che consentano di garantire il rispetto dell'equilibrio tra i generi all'interno del Collegio Sindacale. Qualora, infatti, l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo richiesto di Sindaci effettivi, ovvero di Sindaci supplenti, appartenenti al genere meno rappresentato, è stabilito un meccanismo progressivo di sostituzione automatica. In particolare, è previsto che "il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto di ciascuna sezione nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione".

Il successivo comma 16, che disciplina il meccanismo di subentro del Sindaco supplente in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, è integrato con la previsione per cui tale subentro deve essere effettuato secondo l'ordine progressivo di presentazione in modo comunque tale da assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi. In particolare, qualora sia necessario sostituire uno dei Sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si propone di prevedere il subentro del primo dei Sindaci supplenti tratto dalla medesima lista. Tuttavia, nel caso in cui il Collegio, così ricostituito, non fosse conforme alla normativa in materia di equilibrio tra i generi pro tempore vigente, è previsto che subentri il secondo tra i Sindaci supplenti della medesima lista. Qualora, successivamente, sia necessario sostituire l'altro Sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è previsto che subentri in ogni caso l'ulteriore Sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

Nel medesimo comma 16, con riferimento alla sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, è specificato che la presidenza è assunta dal sindaco appartenente alla medesima lista del presidente cessato, secondo l'ordine di presentazione della lista stessa e fermi restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa applicabile.

Viene infine proposta la modifica dei successivi commi 17 e 19 che disciplinano l'integrazione del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea nonché le altre ipotesi di nomina dei Sindaci da parte dell'Assemblea, integrando l'attuale testo statutario con la specifica previsione in virtù della quale la formazione del Collegio Sindacale deve, in ogni caso, avvenire rispettando l'equilibrio tra i generi.

## **2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui si chiede la modifica**

Il raffronto comparativo del testo attuale degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla Vostra approvazione è contenuto nella proposta deliberativa che segue.

### 3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte comportino l'insorgere del diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del Codice Civile.

### 4. Proposta deliberativa

Sulla base di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Camfin S.p.A., esaminata la Relazione degli Amministratori illustrativa delle proposte di modifica degli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale;

DELIBERA

- 1) di modificare gli articoli 9 (Assemblea), 12 (Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale di Camfin S.p.A. e di introdurre in Statuto un "nuovo" articolo 24 come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 9</b> La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto. Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:</p>	<p><b>Articolo 9</b> La convocazione dell'assemblea, la quale può avere luogo in Italia, anche al di fuori della sede sociale, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge e dallo statuto. Le assemblee ordinarie e straordinarie della Società si tengono in unica convocazione. Le relative deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di intervenire all'assemblea e possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica mediante il ricorso alternativo ad una delle seguenti modalità:</p>

a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;

b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei casi e nei termini di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni dell'ordine del giorno è data

a) utilizzo dell'apposita sezione del sito internet della Società, indicata dalla Società nell'avviso di convocazione;

b) invio di un messaggio alla casella di posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Società nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione può anche circoscrivere ad una delle predette modalità quella in concreto utilizzabile in occasione della singola assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

La Società designa, per ciascuna assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'assemblea. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Gli amministratori, nei casi e con le modalità previste dalla legge, devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale.

I soci che richiedono la convocazione predispongono una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale **nei casi, con le modalità e nei termini di legge**, possono chiedere, ~~nei casi e nei termini di legge~~, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti **ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.**

Delle integrazioni dell'ordine del giorno **ovvero**



<p>notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e consegnano al Consiglio di Amministrazione, mediante deposito presso la sede della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.</p>	<p><b><u>della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno</u></b> è data notizia, nei termini di legge, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono e <del>consegnano</del> <b><u>trasmettono</u></b> al Consiglio di Amministrazione, <del>mediante deposito presso la sede della Società,</del> entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione <b><u>che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione</u></b> sulle materie di cui essi propongono la trattazione <b><u>ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.</u></b> Il Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno e con le modalità previste dalla legge, mette a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.</p>
<p><b>Articolo 12</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa,</p>	<p><b>Articolo 12</b></p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio composto da sette a quindici membri che durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina) e sono rieleggibili. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a diversa deliberazione.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa,</p>

anche regolamentare, vigente.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori di società quotate ai sensi di legge ovvero del codice di comportamento al quale la Società ha aderito.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi

anche regolamentare, vigente.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, alla data di presentazione della lista siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2 per cento del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. La certificazione comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e del possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori di società quotate ai sensi di legge ovvero del codice di comportamento al quale la Società ha aderito. **Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e/o regolamentare, pro tempore vigente secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.**

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi

fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti da queste liste sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza

fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- b) i restanti Amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti da queste liste sono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che otterrà la maggioranza

semplice dei voti.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti.

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del

semplice dei voti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in conformità alla disciplina dell'equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista (limitatamente alle liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre), sino a completare il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare, il candidato non indipendente eletto indicato con il numero progressivo più alto nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione e così via, lista per lista, sino a completare il numero minimo di amministratori indipendenti, **fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.**

Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del

<p>procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p> <p>La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.</p>	<p>procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, <b><u>fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.</u></b></p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, <b><u>fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.</u></b></p> <p>La perdita dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, di legge e/o regolamentare - in possesso dei requisiti legali di indipendenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, eventualmente, uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Nel caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta, nell'ordine, da un Vice Presidente; qualora vi siano due o più Vice Presidenti, la presidenza compete rispettivamente al più anziano di età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può anche essere scelto all'infuori dei suoi membri.</p> <p>Qualora però si rendessero dimissionari due terzi degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e sarà convocata l'assemblea dei soci per la elezione di tutti gli Amministratori.</p>
<p><b>Articolo 20</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti</p>	<p><b>Articolo 20</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da <del>due</del> <b>tre</b> Sindaci supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti</p>

in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

in campo finanziario, industriale, bancario, assicurativo, immobiliare e dei servizi in genere. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile e, salvo quanto previsto al terzultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2 per cento delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dei candidati sindaci nei termini previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, salva proroga nei casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare. Esse sono messe a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. La certificazione necessaria alla presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate dal curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale

Fatta comunque salva ogni ulteriore documentazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile, le liste devono essere corredate dal curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati:

- accettano la propria candidatura e
- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto per la carica.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. **Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai sindaci supplenti.**

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale

si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e uno supplente;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi tuttavia di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal candidato elencato nella lista cui apparteneva il Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa; qualora non sia possibile procedere alle

si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (c.d. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi e ~~uno~~ **due** supplenti;
- b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. lista di minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza.

**Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato con il numero progressivo più alto di ciascuna sezione nella lista che ha riportato il numero maggiore di voti sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto, tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.**

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il **primo** supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. **Nel caso in cui il subentro non consenta di ricostruire un collegio sindacale conforme alla normativa vigente anche in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo supplente tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario**



sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.

**sostituire un ulteriore sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.**

Nell'ipotesi ~~tuttavia~~ di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal ~~candidato elencato nella~~**sindaco appartenente alla medesima lista e** ~~apparteneva il~~ **del** Presidente cessato, secondo l'ordine della lista stessa, **fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente;** qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, **fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente;** qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire e comunque nel rispetto del principio della necessaria rappresentanza delle minoranze, cui il presente statuto assicura la facoltà di partecipare alla nomina del Collegio Sindacale, **fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.** Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di

<p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa del capitale sociale, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>	<p>nomina di sindaci a suo tempo candidati nella lista di minoranza o in altre liste diverse dalla lista che, in sede di nomina del Collegio sindacale, aveva ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa del capitale sociale, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.</p> <p>Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, <b><u>fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente.</u></b></p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.</p>
	<p><b><u>CLAUSOLA TRANSITORIA</u></b></p> <p><b><u>Articolo 24</u></b></p> <p><b><u>La composizione del Collegio sindacale indicata nell'art. 16, primo comma, caratterizzata dalla nomina di tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge n. 120 del 12 luglio 2011. Fino a tale momento, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti.</u></b></p>

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica – tutti i più ampi poteri e tutte le facoltà occorrenti affinché sia data attuazione alle delibere che precedono e per adempiere ad ogni atto e/o formalità necessari a che le medesime siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti nonché per provvedere all'eliminazione dal testo statutario della clausola transitoria di cui all'articolo 24 una volta esaurita la sua funzione.”

Il Consiglio di Amministrazione  
Milano, 4 aprile 2013